

# VALUTAZIONE DELL'OPERA DEL C.T.U.

- Il giudice deve compiere una valutazione formale e sostanziale della c.t.u., non potendosi egli adagiare acriticamente su di essa.
- Tale valutazione va espressa nella motivazione della decisione giurisdizionale.

# VALUTAZIONE DELL'OPERA DEL C.T.U. (segue)

- L'individuazione del **livello di motivazione necessaria** per l'affermazione della sufficienza e correttezza delle valutazioni del C.T.U. è stata oggetto di esame in giurisprudenza.
- La **tesi “vincente”** è attualmente quella secondo cui **il giudice, nel riconoscere come convincenti e condivisibili le valutazioni del C.T.U., non è tenuto ad esporre, in modo specifico ed articolato, le ragioni che lo abbiano indotto a fare propri gli argomenti esposti nell'elaborato tecnico, essendo sufficiente che la motivazione adottata, attraverso opportuni richiami all'elaborato medesimo, lasci desumere che le contrarie deduzioni delle parti sono state ritualmente disattese** (Cass. 1815/2015; Cass. 282/2009).

# VALUTAZIONE DELL'OPERA DEL C.T.U.

## (segue)

- Il C.T.U. deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse (art. 195, 3° comma, c.p.c.).
- La novità legislativa agevola la motivazione del giudice, che potrà allinearsi con una sintetica motivazione alle argomentazioni che il C.T.U. abbia ritenuto di contrapporre alle osservazioni delle parti.
- **Allorché ad una c.t.u. siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un C.T.P., il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del C.T.U., ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (Cass. 25862/2011; Cass. 10688/2008).**

# **VALUTAZIONE DELL'OPERA DEL C.T.U.**

## **(segue)**

- **Il lavoro del giudice si complica ulteriormente se egli ritenga di dissentire dal C.T.U., dovendo, in tal caso, dare corso a motivazione puntuale e dettagliata (Cass, 13202/2012; Cass. 25569/2010).**
- **La necessità di specifica motivazione sussiste anche quando il giudice abbia più di un riferimento tecnico, ad esempio quando siano state svolte più c.t.u. sullo stesso quesito (Cass. 23063/2009).**

# Valenza della prova scientifica

- Proprio per il suo essere qualificata come "scientifica", la prova scientifica deve essere collocata ad un livello di affidabilità particolarmente elevato, con l'attribuzione ad essa di un peso e di un valore dimostrativo superiori a quelli che si riconoscono alle prove ordinarie.

# Corretta utilizzazione della prova scientifica (segue)

- Nel nostro ordinamento **vige il principio «*judex peritus peritorum*»**, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal C.T.U., e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'**adeguata motivazione** (Cass. 17757/2014). (segue)

# Corretta utilizzazione della prova scientifica (segue)

- **Ai medesimi adempimenti deve essere dato corso laddove, in caso di espletamento di più c.t.u., in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, il giudice intenda uniformarsi alla seconda consulenza; in tali ipotesi, il giudice è tenuto a valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, senza limitarsi ad un'acritica adesione ad essa indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione; mentre, laddove intenda discostarsi da entrambe le soluzioni, è sufficiente che dia adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti, nonché, trattandosi di una questione meramente tecnica, fornendo adeguata dimostrazione di avere potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione (Cass. 5148/2011).**

# Valutazione della prova scientifica

- E' d'obbligo porsi il quesito se il giudice abbia la capacità di operare davvero come *peritus peritorum* nel momento in cui è chiamato a utilizzare direttamente conoscenze scientifiche per la risoluzione della controversia.



# Valutazione della prova scientifica (segue)

- **In dottrina è stato affermato che siamo di fronte ad un paradosso: per un verso** si presuppone che il giudice ricorra allo scienziato proprio perché non dispone delle conoscenze scientifiche necessarie per la decisione sui fatti, **ma per altro verso** si richiede che lo stesso giudice sia in grado di valutare l'attendibilità dei risultati della prova scientifica e di attribuire ad essi il peso probatorio che egli ritiene adeguato sulla base del proprio discrezionale convincimento.

# Valutazione della prova scientifica (segue)

- Ma il **paradosso** sarebbe soltanto **apparente giacché**, quando si afferma che il **giudice** deve formulare una propria autonoma valutazione intorno all'attendibilità della prova scientifica non si intende che egli debba trasformarsi in scienziato, bensì che sia **in grado di valutare se** si è nell'ambito di una forma di conoscenza dotata di dignità e di validità scientifica, e se i metodi di indagine e di controllo tipici di quella scienza sono stati correttamente applicati nel caso particolare.

# Valutazione della prova scientifica (segue)

- Le valutazioni in questione possono essere impegnative e complesse, ma è lecito presumere che esse siano alla portata del giudice, che deve formulare la decisione finale sui fatti.
- All'obiezione che in questo modo si viene a configurare un compito del giudice di assai difficile svolgimento, viene risposto che, pur dovendosi ritenere assurda la pretesa che il giudice sia onnisciente, **pare ragionevole la pretesa che egli abbia, nella società attuale, anche una formazione epistemologica (“capacità di conoscere la scienza”) di base tale da consentirgli un'adeguata valutazione critica dell'attendibilità delle prove scientifiche.**

# Valutazione della prova scientifica (segue)

- **D'altronde, al bisogno possono essere fruite delle regole.**
- In dottrina viene costantemente affermato che, a tal fine, **potrebbe essere fatto riferimento ai criteri introdotti dalla Corte Suprema statunitense, nel 1993, nel caso Daubert.**
- Deve essere chiarito che, **pur essendo la pronuncia riferita ad una vicenda nei cui ambiti era essenziale stabilire a mezzo “prova scientifica” l’esistenza di un nesso di causalità tra l’evento e la somministrazione di un farmaco, le regole dettate al fine di dare soluzione al quesito che si poneva sono estensibili, con i dovuti aggiustamenti, a tutte le ipotesi in cui venga in rilievo una “prova scientifica”.**

# Valutazione della prova scientifica (segue)

- **Inciso**: nella circostanza, si erano prospettate due tesi esattamente opposte (insussistenza del nesso causale; sussistenza dello stesso).
- La Corte affermò che era **ammissibile dare ingresso all'opinione** di un esperto **anche quando** le teorie scientifiche da questo sostenute non siano generalmente accettate, purché il giudice sottoponga preliminarmente tali teorie ad un vaglio di fondatezza, validità metodologica e applicabilità ai fatti di causa.

# Valutazione della prova scientifica (segue)

- Criteri di affidabilità del metodo scientifico ritenuti validi dalla sentenza nel caso Daubert:
- 1) Verificabilità del metodo: una teoria è scientifica se può essere controllata mediante esperimenti.
- 2) Falsificabilità: la teoria scientifica deve essere sottoposta a tentativi di smentita. Conferma della sua attendibilità deriva dall'esito negativo di tali tentativi.
- 3) Sottoposizione al controllo della comunità scientifica: il metodo deve essere stato reso noto in riviste specializzate in modo da essere sottoposto alla cd. *peer review* (indica la procedura di selezione degli articoli redatti da membri della comunità scientifica, effettuata attraverso una valutazione esperta eseguita da specialisti del settore per verificarne l'idoneità alla pubblicazione scientifica su riviste specializzate). (segue)

# Valutazione della prova scientifica (segue)

- 4) **Conoscenza del tasso di errore**: al giudice deve essere resa nota, per ogni metodo proposto, la percentuale di errore, accertato o potenziale, che quel metodo comporta.
- 5) **Generale accettazione**. Soltanto a questo punto il giudice deve considerare se il metodo proposto gode di una generale accettazione nella comunità degli esperti. Tuttavia, si tratta di un criterio ausiliario, ma non indispensabile, poiché la scienza maggioritaria è superabile da un metodo più recente.
- In base alle predette regole, il giudice diventa il guardiano (***gatekeeper***) del metodo: egli deve vagliarne la effettiva scientificità.

# Valutazione della prova scientifica (segue)

- Tali regole non sono ignote alla nostra giurisprudenza.
- Esempio recente è costituito da **Cass. Pen. 17 settembre 2010 n. 43786** (avente ad oggetto il decesso di un lavoratore deceduto nel 2003 per mesotelioma pleurico insorto nel 2002, dopo aver lavorato presso le officine delle Ferrovie ove era stato esposto a polveri di amianto – imputazione: omicidio colposo).



# Valutazione della prova scientifica (segue)

- E' stato annotato che la sentenza non soltanto accoglie i tradizionali criteri enunciati dalla Corte Suprema statunitense nel caso Daubert, ma in più aspetti li amplifica. Infatti, agli ormai consueti requisiti della verificabilità, della falsificabilità, della sottoposizione al controllo della comunità scientifica, della conoscenza del tasso di errore, della generale accettazione nella comunità degli esperti, la S.C. aggiunge i nuovi requisiti dell'affidabilità e dell'indipendenza dell'esperto, della considerazione delle finalità per le quali si muove, della possibilità di formulare criteri di scelta tra le contrapposte tesi scientifiche.

# Valutazione della prova scientifica (segue)

- La S.C. detta ulteriori regole:
- Il giudice di merito non dispone delle conoscenze e delle competenze per esperire un'indagine siffatta: **le informazioni di cui si parla relative alle differenti teorie, alle diverse scuole di pensiero, dovranno essere veicolate nel processo dagli esperti. Costoro non dovranno essere chiamati ad esprimere (solo) il loro personale seppur qualificato giudizio, quanto piuttosto a delineare lo scenario degli studi ed a fornire, in termini comprensibili (non soltanto in punto di forma), gli elementi di giudizio che consentano al giudice di comprendere se, ponderate le diverse rappresentazioni scientifiche del problema, possa pervenirsi ad una “metateoria” in grado di guidare affidabilmente l'indagine.** Di tale complessa indagine il giudice è infine chiamato a dar conto in motivazione, esplicitando le informazioni scientifiche disponibili e fornendo razionale spiegazione, in modo completo e comprensibile a tutti, dell'apprezzamento compiuto.

# Valutazione della prova scientifica (segue)

- Deve aggiungersi che, onde rendere l'opera dell'esperto consona alle esigenze, il giudice dovrebbe farsi carico di formulare in maniera minuziosa e precisa i quesiti (che mai dovrebbero essere troppo "generalisti") da sottoporre all'esperto, ancorandoli ai criteri sopra enunciati, nonché di controllare costantemente e personalmente lo svolgimento delle attività peritali.
- Deve anche aggiungersi che, affinché il giudice possa essere effettivamente *gatekeeper* del metodo, le risultanze scientifiche vanno sottoposte al vaglio critico e logico, anche ascoltando sul serio i consulenti di parte, da non ritenersi impostori prezzolati, e che, comunque, andrebbero posti (sia nella sede penale, sia in quella civile) sullo stesso piano dei periti o dei c.t.u., con anche gli oneri che gravano su questi ultimi, per esempio quello di dire la verità pena sanzione penale.